

TRIBUNALE DI TRANI

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I DIFENSORI DI PARTI AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

LINEE GUIDA

Abstract: *le presenti linee guida hanno lo scopo di favorire la diffusione tra tutti i magistrati del Tribunale di Trani, investiti nei diversi settori di specifica competenza, e del Foro, in materia di liquidazione dei compensi in favore dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità su alcune delle questioni più ricorrenti, **anche al fine di ridurre i tempi di definizione delle procedure di liquidazione, specie di quelle pendenti da lungo tempo**, e di favorire orientamenti comuni all'interno del Tribunale, pur nel rispetto dell'autonomia del singolo magistrato.*

Premessa

L'ordinamento italiano riconosce e garantisce il diritto al patrocinio gratuito a spese dello Stato come diritto fondamentale della persona.

L'art. 24 della Costituzione, infatti, definisce il diritto alla difesa come diritto inviolabile dell'individuo e afferma che «Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e per difendersi davanti ad ogni giurisdizione», sia negli affari contenziosi sia in quelli di volontaria giurisdizione, anche nelle ipotesi in cui la difesa tecnica non è prevista dalla legge come obbligatoria.

In questi termini, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15175 del 4.6.2019:

“La disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione e anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria. Tale conclusione, oltre a discendere dalla lettera degli artt. 74 e 75 del d.p.r. n. 115 del 2002 - che dettano le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato, assicurano la difesa alle

persone non abbienti non solo «nel processo civile», ma anche «negli affari di volontaria giurisdizione», sempre che l'interessato «debba o possa essere assistito da un difensore» - appare coerente con la finalità dell'istituto che, in adempimento del disposto di cui all'art. 24, comma 3, Cost., è volto ad assicurare alle persone non abbienti l'accesso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole e in posizione di parità con quanti dispongono dei mezzi necessari».

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato trova applicazione, quindi, anche nelle ipotesi in cui non è necessaria la difesa tecnica, con tutto ciò che ne consegue in termini di ammissibilità delle istanze di liquidazione proposte con riferimento a tali fattispecie.

È opportuno segnalare, inoltre, che

- ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 149/2022) l'atto di citazione deve contenere l'avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- ai sensi dell'art. 473 *bis* 14 c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 149/2022), nel decreto di fissazione della udienza di prima comparizione delle parti nei giudizi contenziosi in materia di famiglia e persone il convenuto deve essere informato che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Limiti oggettivi e soggettivi del patrocinio a spese dello Stato

Com'è noto, la normativa del patrocinio a spese dello Stato è contenuta nel Testo Unico in materia di spese di giustizia, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte III, articoli 74-145, disciplina la materia.

Per godere del beneficio la parte non può essere assistita da più di un difensore.

In questi termini Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5639 del 21.02.2022:

“Il principio secondo cui l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa quando il richiedente sia assistito da più di un difensore, sancito dall’art. 91 d.P.R. n. 115 del 2002 per il processo penale, in quanto generale, opera anche nel processo civile, trovando fondamento nell’esigenza di assicurare, anche ai non abbienti, l’effettiva possibilità di esercitare il diritto di azione e difesa in giudizio, la quale è soddisfatta quando sia garantito il livello essenziale di difesa, dovendosi temperare l’interesse individuale della parte ammessa al beneficio con quello collettivo al contenimento della spesa occorrente per l’assicurazione di quest’ultimo a tutti gli aventi diritto”.

In termini analoghi anche Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1736 del 27.01.2020, secondo cui nel processo civile *“l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore, così come, ove tale ammissione sia stata già concessa, i suoi effetti cessano dal momento in cui il beneficiario nomina un secondo difensore di fiducia”*

Sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

Così sul tema, Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. n. 24109 del 27.09.2019:

“È manifestamente infondata, in riferimento all’art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008, nella versione attualmente vigente, atteso che l’ordinamento assicura ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, ma non in relazione a domande manifestamente infondate, sicché deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice di merito che procede, del tutto ragionevolmente, stabilire se la manifesta infondatezza vi sia oppure no”.

I compensi a carico dell’Erario sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio.

In questi termini, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25653 del 13.11.2020:

“Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all’Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all’altra risultata vittoriosa”.

Condizioni per l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato e verifica della relativa persistenza

Com’è noto, nei giudizi civili è prevista la ammissione in via anticipata e provvisoria della parte al Patrocinio a spese dello Stato da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (art. 124 d.P.R. 115/2002). Il Tribunale è chiamato a valutare la stessa o in corso di giudizio, nell’ipotesi in cui sopravvengano o siano conosciuti elementi che comportano la revoca del beneficio, ovvero unitamente alla istanza di liquidazione del compenso.

Ai sensi dell’art. 136 d.P.R. n. 115/2002 il giudice deve sempre verificare la sussistenza e la permanenza dei presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, richiedendo le integrazioni documentali che ritiene necessarie prima di procedere alla liquidazione, nonché può posticipare l’emanazione del provvedimento di liquidazione all’esito delle verifiche che delega all’Ufficio Finanziario sulle condizioni reddituali dell’ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Al fine di verificare la sussistenza e la persistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato i difensori depositano, unitamente all’istanza di liquidazione:

- Istanza di ammissione al beneficio, corredata dai documenti prodotti, e delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ammissione al beneficio;
- Nota spese;
- Certificazione attestante la persistente iscrizione del difensore nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dell’Erario;
- Stato di famiglia storico per tutti gli anni di durata del giudizio;

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'interessato, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o) d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito per tutti gli anni di durata del giudizio con riferimento ai redditi percepiti dall'intero nucleo familiare, ivi compreso il familiare detenuto ed il convivente *more uxorio*, perché, al fine della verifica del rispetto del limite di legge per godere del beneficio ai sensi dell'art. 76, comma 2, d.P.R. 115/2002, devono essere cumulati i redditi dell'intero nucleo, (salvo in caso di giudizi relativi a diritti della personalità ovvero in caso di conflitto tra interessi del richiedente e quelli degli altri familiari).

Per quanto concerne l'individuazione di un possibile termine ultimo per depositare l'istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario, si osserva che, ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, del d.P.R. 115/2002, "il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta".

Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che "*In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunciare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio.*" (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 22448 del 9.9.2019, conf. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19733 del 22.9.2020).

Nonostante la disposizione di cui all'art. 83, comma 3 *bis*, d.P.R. n. 115/2002 sia interpretata nel senso di escludere che da essa derivi un termine di decadenza per la presentazione di istanze di liquidazione dei compensi a spese dello Stato, appare opportuno invitare (sollecitare) i difensori a depositare l'istanza di liquidazione dei compensi unitamente al deposito del loro ultimo atto difensivo precedente la definizione del procedimento, con un deposito separato rispetto all'invio dell'atto difensivo conclusionale. Ciò al fine di evitare che tornino a

risultare “pendenti” procedimenti già definiti da tempo e anche al fine di rendere più agevole, nell’interesse degli stessi difensori che presentano le istanze di liquidazione, il rilascio da parte dell’assistito della dichiarazione sulla persistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Per quanto concerne l’individuazione di un termine ultimo per procedere all’emissione del decreto di liquidazione, si osserva che, così come la norma di cui all’art. 83, comma 3 *bis*, d.P.R. 115/2002 non ha introdotto una ipotesi di decadenza per la presentazione della istanza di liquidazione, deve ritenersi che il giudice, anche se ha emesso il provvedimento di fase, non si è spogliato della potestà di procedere alla liquidazione: pertanto, a prescindere dalla tempestività dell’istanza, può posticipare la liquidazione in esito agli accertamenti richiesti, senza, per ciò solo, rimanere privato della potestà di procedere alla liquidazione. Ai sensi dell’art. 127, comma 4, d.P.R. 115/2002 “la effettività e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all’ammissione, verificata su richiesta dell’autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell’ufficio finanziario o della Guardia di finanza”.

Pertanto, depositata l’istanza di liquidazione, ove non completa della necessaria documentazione, il giudice può chiedere un’integrazione documentale, nonché richiedere all’Ufficio Finanziario competente la verifica dell’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dall’interessato.

Il provvedimento di liquidazione del compenso (decreto di pagamento) deve essere emesso con atto distinto e separato rispetto al provvedimento che definisce il giudizio.

L’importo da liquidare a favore del difensore della parte ammessa al beneficio, deve rispettare i parametri di cui al d.P.R. 115/2002, e la quantificazione costituisce una valutazione di merito del giudice che procede.

Inoltre, non è previsto che vi sia corrispondenza tra l’importo liquidato al difensore della parte non abbiente ammessa al patrocinio dello Stato e quella oggetto di condanna a carico della parte soccombente.

Si evidenzia, infatti, che nessuna delle norme del d.P.R. 115/2002, prevede la corrispondenza tra somma oggetto di condanna (ex art. 91 c.p.c.) e l’importo

oggetto di liquidazione in favore del difensore del non abbiente e nemmeno che la prima somma debba essere dimezzata; spesso è impossibile avere corrispondenza tra l'importo liquidato al difensore della parte non abbiente e quella oggetto di condanna, anche a prescindere dall'applicazione o meno della dimidiazione, giacché la liquidazione della somma dovuta dalla parte soccombente avviene sulla base di criteri in parte diversi da quelli che sovrintendono alla liquidazione del compenso spettante al difensore nei confronti del suo assistito (tra le più recenti Cass. Sez. 2, Sentenza n. 777 del 19.1.2021).

Si ricorda, inoltre, che se nella sentenza il giudice omette di disporre che “il pagamento avvenga a favore dello Stato» ex art. 133 d.P.R. 112/2005”, deve escludersi che ciò equivalga ad una revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio. In questo caso si è in presenza di un possibile errore materiale correggibile con le forme di cui all'art. 288 c.p.c..

La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa non comporta la revoca della ammissione al beneficio e il rigetto della istanza di liquidazione.

“La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in rem propriam - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 8561 del 26.3.2021).

Valutazione dei requisiti reddituali per godere del beneficio

Quanto al calcolo dei redditi da considerare per valutare il rispetto dei limiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se l'istante convive con altri familiari il limite di reddito individuato dall'art. 76 d.P.R. 115/2002 con riferimento ai giudizi civili non subisce variazioni in aumento.

Così, Cass., Sez. 6, n. 7829 del 10.3.2022: *“è inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme in tema di gratuito patrocinio nel processo civile nel punto in cui non graduano i limiti di reddito per accedere al beneficio in base alla composizione del nucleo familiare, come invece previsto per il processo penale. Deve ritenersi del tutto coerente che il legislatore, proprio in considerazione delle particolari esigenze di difesa di chi «subisce» l'azione penale, abbia reputato necessario approntare un sistema di garanzie che ne assicurasse al meglio la effettività, anche sotto il profilo dei limiti di reddito per poter fruire del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. La finalità di tutela giurisdizionale sancita dall'art. 24, comma 1, Cost., ma, soprattutto, la necessità di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, prevista dallo stesso art. 24, comma 3, Cost., non presuppongono affatto che «gli appositi istituti» siano modellati in termini sovrapponibili per tutti i tipi di azione e di giudizio, potendo, al contrario, apparire sostanzialmente incoerente un sistema che - a risorse economiche limitate - assegni lo stesso tipo di protezione, sul piano economico, all'imputato di un processo penale, che vede chiamato in causa il bene della libertà personale, rispetto alle parti di una controversia che coinvolga, o possa coinvolgere, beni o interessi di non equiparabile valore”*.

Inoltre, ai fini di una corretta valutazione delle istanze di liquidazione, deve ricordarsi che per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte (perché non rientranti nella base imponibile o perché esenti o perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione).

Così Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 40970 del 21.12.2021:

“In tema di patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito del reddito da valutare per godere del beneficio devono computarsi, ai sensi dell'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, tutte le entrate risultanti dall'ultima dichiarazione antecedente l'istanza di ammissione, compresi i redditi derivanti dal riconoscimento di arretrati

comunque inseriti nella stessa nonché, ai sensi degli artt. 76, comma 3 e 79, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., i redditi non rientranti nella base imponibile e le variazioni avvenute dopo la presentazione della dichiarazione medesima, per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione, restando del tutto irrilevante - in assenza di deroga espressa - l'eventuale natura previdenziale del rapporto da cui tali redditi conseguono. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto superata la soglia di reddito per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per effetto dell'avvenuto riconoscimento, in favore dell'istante, degli arretrati della pensione di invalidità)".

Sul tema è opportuno ricordare che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, anche se il Reddito di Cittadinanza non costituisce reddito - è esente dal pagamento delle tasse e, quindi, non va indicato in sede di dichiarazione dei redditi - esso, comunque, rileva ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio e, per l'effetto, non può essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il soggetto che, per effetto dell'erogazione di tali somme, supera il limite di reddito a tal fine previsto (cfr. Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 956-2517/2020).

Deve tenersi conto dei redditi risultanti nell'ultima dichiarazione depositata, che può, dunque, fare riferimento anche a due anni di imposta precedenti l'istanza (es. istanza di ammissione depositata a gennaio 2023, con ultima dichiarazione dei redditi depositata 2022, relativa al periodo di imposta 2021), nonché al reddito, comunque, percepito nell'anno precedente il deposito della istanza (nell'esempio fatto redditi percepiti nel 2022).

“In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il limite di reddito per essere ammessi a tale beneficio in quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione, va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto

soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione; conseguentemente, deve disporsi la revoca dell'ammissione ove vengano meno le condizioni reddituali nel corso del giudizio, nonché, a fortiori, quando sia accertato il superamento della soglia nell'anno precedente la presentazione dell'istanza" (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15458 del 21.7.2020).

In via transitoria, con particolare riferimento alle istanze di liquidazione non ancora decise dal giudice in ragione della pendenza indagini reddituali disposte ai sensi delle disposizioni già citate, il difensore che abbia particolari ragioni per sollecitare tale liquidazione potrà rinnovare la propria istanza già depositata, purché assistita dai documenti di cui sopra, ivi compresa la dichiarazione specifica già descritta (attestante la sussistenza delle condizioni di reddito per tutti gli anni di durata del giudizio con riferimento ai redditi percepiti dall'intero nucleo familiare), sottoscritta in questo caso dallo stesso difensore.

In alternativa, il difensore che abbia particolari ragioni per sollecitare tale liquidazione potrà rinnovare la propria istanza già depositata, purché assistita da documenti di cui sopra e dovrà depositare anche la documentazione necessaria: "a consentire al magistrato di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento" (Circolare del 10-1-2018 Min. Giustizia), quali l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS competenti per territorio, sino all'anno di conclusione del procedimento, riferita a tutti i componenti del nucleo convivente, come attestato da apposito stato di famiglia rilasciato dal Comune competente per tutti gli anni del giudizio.

In caso di mancanza o incompletezza della documentazione succitata, il giudice competente assegnerà al difensore istante termine di 30 giorni per provvedere. Decorso tale termine, qualora il richiedente non abbia provveduto in conformità, il magistrato si riserverà di adottare i provvedimenti del caso.

In via definitiva, la presentazione della documentazione conforme alla modulistica allegata, integrata o dalla dichiarazione appena ricordata firmata dal difensore o dalla suddetta attestazione dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS

competenti per territorio consentirà anche in futuro, per le nuove istanze, la liquidazione da parte del giudice senza attendere gli esiti delle indagini eventualmente disposte da tutti gli organi preposti.

Si allegano moduli attinenti alle linee guida fin qui descritte.

Trani, 8.1.2024

Il Presidente del Tribunale vicario

Dott. Giuseppe Rana

Allegati:

ALL. A – Elenco dei documenti da allegare all'istanza di liquidazione del compenso per difensore di parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato;

ALL. B - Modello di quesito di indagini da delegare all'Ufficio Finanziario competente per la verifica della sussistenza delle condizioni reddituali;

ALL. C – Modello di autocertificazione sottoscritta dal difensore per i procedimenti penali (da allegare in caso di presentazione di istanza di prelievo o di istanza liquidazione con richiesta di esonero da indagini all'Ufficio Finanziario);

ALL. D - Modello di autocertificazione sottoscritta dal difensore per i giudizi civili e di lavoro (da allegare in caso di presentazione di istanza di prelievo o di istanza liquidazione con richiesta di esonero da indagini all'Ufficio Finanziario).

Trani, 15.06.2023

ALL. A - Modello di elenco dei documenti da allegare all'istanza di liquidazione del compenso per difensore di parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato

- Istanza di ammissione al beneficio, corredata dai documenti prodotti, e delibera di ammissione al beneficio;
- Nota spese;
- Certificazione attestante l'iscrizione del difensore nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dell'Erario;
- Stato di famiglia storico per tutti gli anni di durata del giudizio;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'interessato, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o) d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito per tutti gli anni di durata del giudizio con riferimento ai redditi percepiti dall'intero nucleo familiare, ivi compreso il familiare detenuto ed il convivente *more uxorio*, perché, al fine della verifica del rispetto del limite di legge per godere del beneficio ai sensi dell'art. 76, comma 2, d.P.R. 115/2002, devono essere cumulati i redditi dell'intero nucleo, (salvo in caso di giudizi relativi a diritti della personalità ovvero in caso di conflitto tra interessi del richiedente e quelli degli altri familiari).

ALL. B - Modello di quesito di indagini da delegare all'Ufficio Finanziario competente per la verifica della sussistenza delle condizioni reddituali)



TRIBUNALE DI TRANI

SEZIONE _____

Il Giudice e/o il Tribunale di Trani, riunito in camera di consiglio con la partecipazione dei signori magistrati

letta l'istanza presentata dall'avv. _____, relativamente ai compensi spettanti per l'attività difensiva prestata in favore di _____ nel procedimento n. ____/____ R.G./V.G., definito con sentenza/decreto emesso il _____, in relazione al quale la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con delibera del competente Consiglio dell'Ordine n. _____ del _____; rilevato che risulta opportuno disporre accertamenti sul reddito della parte ammessa e del nucleo familiare, prima di procedere alla liquidazione;

P.T.M.

1. dispone accertamenti con l'Ufficio Finanziario competente su _____, nata a _____ il _____ e ivi residente, e sul nucleo familiare della stessa, onde verificare il rispetto dei limiti reddituali per godere del patrocinio a spese dell'Erario dalla ammissione alla attualità, considerando anche eventuali somme percepite a qualsiasi titolo dall'Inps e plusvalenze da cessioni immobiliari.

2. rinvia la decisione sulla istanza all'esito delle disposte indagini,

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani,

ALL. C - FACSIMILE AUTOCERTIFICAZIONE DEL DIFENSORE DA ALLEGARE ALLA ISTANZA DI LIQUIDAZIONE O ALLA ISTANZA DI PRELIEVO – procedimenti penali

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 76 e 79 D.P.R. n. 115/2002, art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto avv. _____, nata/o a _____, il _____, con studio in _____, alla via _____, pec _____ iscritto all’Albo degli Avvocati di _____, nonché nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dell’Erario, difensore di _____, nata/o a _____, il _____, residente in _____, alla via _____, indagata/o – imputata/o – persona offesa nel procedimento n. _____, ammessa/o in a godere del beneficio del patrocinio a spese dell’Erario con provvedimento del giudice _____ del _____

DICHIARA

- che il nucleo familiare della/o propria/o assistita/o è stato costituito durante tutto il corso del giudizio – procedimento da:

dal _____ (anno precedente all’ultima dichiarazione reddituale depositata) al _____

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

dal _____ al _____

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

dal _____ al _____ (epoca di definizione del giudizio)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

- che il reddito dell'intero nucleo familiare convivente ex art. 76, comma 2, d.P.R. 115/2002 (sommatoria dei redditi di ciascun convivente), non supera per tutto l'intera durata del giudizio i limiti di legge per la ammissione al beneficio, con l'elevazione del limite di reddito prevista dall'art. 92 d.P.R. 115/2002, tenendo conto di quanto percepito nell'anno antecedente alla presentazione della istanza di ammissione al beneficio ovvero a due anni precedenti ove l'istanza di ammissione sia stata depositata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente, anche non rientranti nella base imponibile, o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione, compresi:
 - redditi da attività in proprio;
 - redditi da lavoro dipendente;
 - pensioni;
 - mantenimento percepito da terzi;
 - sussidi disoccupazione e sociali;
 - assegno invalidità;

- retribuzione lavori saltuari;
- reddito di cittadinanza;
- canoni di locazione;
- riconoscimento di arretrati;
- plusvalenze immobiliari.

luogo _____, data _____

In fede

ALL. D - FACSIMILE AUTOCERTIFICAZIONE DEL DIFENSORE DA ALLEGARE ALLA ISTANZA DI LIQUIDAZIONE O ALLA ISTANZA DI PRELIEVO – giudizi civili e di lavoro

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 76 e 79 D.P.R. n. 115/2002, art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto avv. _____, nata/o a _____, il _____, con studio in _____, alla via _____, pec _____ iscritto all'Albo degli Avvocati di _____, nonché nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dell'Erario, difensore di _____, nata/o a _____, il _____, residente in _____, alla via _____, parte nel giudizio n. _____, ammessa/o in via provvisoria a godere del beneficio del patrocinio a spese dell'Erario con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani n. _____ del _____ (con provvedimento del _____ il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani prendeva atto della nomina del nuovo difensore in sostituzione del precedente avv. _____)

DICHIARA

- che il nucleo familiare della/o propria/o assistita/o è stato costituito durante tutto il corso del giudizio da:

dal _____ (anno precedente all'ultima dichiarazione reddituale depositata) al _____

6.

7.

8.

9.

10.

dal _____ al _____

6.

7.

8.

9.

10.

dal _____ al _____(epoca di
definizione del giudizio)

1.

2.

3.

4.

5.

- che il reddito dell'intero nucleo familiare convivente ex art. 76, comma 2, d.P.R. 115/2002 (sommatoria dei redditi di ciascun convivente) non supera per tutto l'intera durata del giudizio i limiti di legge per la ammissione al beneficio tenendo conto di quanto percepito nell'anno antecedente alla presentazione della istanza di ammissione al beneficio ovvero a due anni precedenti ove l'istanza di ammissione sia stata depositata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente, anche non rientranti nella base imponibile, o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione, compresi:

- redditi da attività in proprio;
- redditi da lavoro dipendente;
- pensioni;
- mantenimento percepito da terzi;
- sussidi disoccupazione e sociali;

- assegno invalidità;
- retribuzione lavori saltuari;
- reddito di cittadinanza;
- canoni di locazione;
- riconoscimento di arretrati;
- plusvalenze immobiliari;

luogo _____, data _____

In fede